

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 12 giugno 2002, n. 8400.

Qualora le operazioni elettorali si svolgano di domenica o in giorni non lavorati, tali giornate non rilevano ai fini della spettanza dei giorni di ferie retribuite del lavoratore subordinato addetto agli Uffici elettorali. Pertanto, il lavoratore ha diritto al prolungamento del periodo feriale in tante giornate lavorative quante sono le giornate domenicali o non lavorative in cui si sono svolte le operazioni elettorali ovvero al pagamento dell'indennità sostitutiva con quantificazione riferita ai "giorni di assenza" dal lavoro.

Omissis.

Oggetto della controversia era se dovesse corrispondersi l'importo pari ad una giornata di retribuzione per il fatto che le operazioni elettorali si erano protratte per alcune ore del martedì.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa dei lavoratori perché la parificazione sancita dalla legge dell'impegno elettorale alla prestazione di attività lavorativa, comporta il diritto alla retribuzione con riferimento all'unità di misura costituita dall'intera giornata, senza possibilità di frazionamento, e ciò in quanto la partecipazione anche per poco tempo alle operazioni di voto legittima l'assenza dal lavoro. Una lettura della normativa, questa, ha aggiunto il Tribunale, conforme alle caratteristiche dell'impegno elettorale, distribuito in maniera diseguale per le giornate fissate per il compimento delle operazioni.

Omissis.

Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Si assume che l'impegno elettorale del martedì, presumibilmente fino alle ore 6 del mattino, non legittimava l'assenza dal lavoro e, quindi, veniva a mancare il presupposto del diritto alla retribuzione, strettamente collegato alla specifica necessità di presenza nel seggio. Al contrario, l'assenza dal lavoro nella giornata del martedì andava considerata come fruizione di uno dei due giorni di riposo accordati dalla legge; in ogni caso, anche ammesso esistente il diritto alla retribuzione, la normativa non suffragava l'inammissibilità, ritenuta dalla sentenza impugnata, di un proporzionamento alle ore di impegno.

La Corte giudica il ricorso infondato.

La questione è stata già sottoposta al vaglio del giudizio di legittimità e decisa in senso conforme alla decisione impugnata, dell'esclusione, cioè, del frazionamento (in mezza giornate o in ore) del periodo di impegno elettorale, parificato dalla legge ad una giornata di prestazione lavorativa a prescindere dalla sua durata effettiva.

Infatti, l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69), secondo cui coloro che adempiono a funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza dei giorni di ferie retribuite. Con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano in tutto o in parte in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettanti giornate lavorative ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computarsi con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro, compresi nel periodo di dette operazioni, e non già ad un parametro orario (in questo senso Cass. 19 settembre 2001, n. 11830; 2 febbraio 2001, n. 1434; 20 ottobre 2000, n. 2000; 8 agosto 2000, n. 10441; 29 gennaio 2000, n. 1062).

L'inesattezza dell'assunto della ricorrente ... consiste nel considerare l'impegno del lavoratore, che adempie a funzioni elettorali, quantificabile secondo un parametro orario, ma tale tesi non trova riscontro, come si è detto, nella disciplina vigente. Nel caso di specie non è contestata la protrazione dell'impegno elettorale per alcune ore del martedì, sicché il Tribunale correttamente ha riconosciuto il diritto ad ottenere la retribuzione corrispondente all'intera giornata, non potendosi frazionare ad ore il periodo considerato.

Va, quindi, confermato l'indirizzo espresso dalla Corte nelle decisioni citate in precedenza, in particolare con le sentenze n. 1434 e n. 11830 del 2001, laddove viene osservato che il legislatore, nel parlare di "periodo" corrispondente alla durata delle operazioni elettorali, ha inteso riferirsi allo spazio di tempo, calcolato in giornate lavorative, nel quale le operazioni vengono effettuate, mentre una diversa interpretazione porterebbe alla conclusione che si debba tenere conto delle ore effettive dell'impegno e della regolamentazione concreta dei diversi rapporti di lavoro onde verificare la possibilità o non di rendere la prestazione lavorativa da parte di ogni singolo dipendente, in contrasto con l'intento perseguito dal legislatore.

Omissis.